



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>

P.IVA 00343840401
email:info@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

Settore 4
Ufficio Contratti e Gestione Aree Demaniali



CATTOLICA



BANDIERA BLU FEE

ORDINANZA BALNEARE N° 2/2018

(n. 117 / 2018 Registro Generale Ordinanze del 07 giugno 2018)

Il Dirigente del Settore 4

VISTA la L. R. 31 maggio 2002 n. 9 recante “Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 468/2003 recante “Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. R. 31 maggio 2002 n. 9”.

VISTA l'Ordinanza balneare n° 1/2018 della Regione Emilia Romagna ed in particolare l'art. 4, comma 1, lett. j) nella parte in cui prevede il divieto di accesso degli animali in spiaggia, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate per la loro accoglienza, e l'art. 1, comma 8, che consente ai Comuni di stabilire termini, criteri e modalità finalizzati a incrementare la qualità dell'offerta con propria Ordinanza integrativa.

CONSIDERATO che, da parte di operatori balneari, turisti e fruitori di spiaggia, pervengono richieste intese ad ottenere la possibilità, durante la stagione estiva, di maggiore fruizione dell'arenile per i cani e degli specchi acquei per la loro balneazione.

RITENUTO che, le richieste avanzate dagli operatori balneari, turisti e fruitori di spiaggia, perseguendo lo scopo di ampliare, innovare e migliorare l'offerta turistico ricreativa, rientrino nella previsione normativa di cui all'art. 1, comma 8 della vigente Ordinanza balneare regionale e meritino dunque accoglimento nel rispetto, in ogni modo, delle disposizioni appositamente impartite dalla competente Ausl e dalla Regione Emilia Romagna.

VISTE le note Prot. n. 260743 del 12/04/2018 e Prot. n. 380100 del 24/05/2018 della Regione Emilia Romagna relative all'accesso dei cani in spiaggia e negli specchi acquei.

VISTE le note recanti prescrizioni espresse dalla Ausl di Rimini, Prot. n. 0122904/P del 17/05/2018 e Prot. n. 0129417/20.14.11 del 23/05/2018 relative all'accesso degli animali in spiaggia e negli specchi acquei.

VISTE, altresì, le richieste pervenute dalle associazioni di categoria di deroga all'obbligo dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 2 dell'Ordinanza balneare del Comune di Cattolica n° 1/2018.

RITENUTO opportuno modificare e integrare la propria Ordinanza balneare n° 1/2018.

VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione, nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori.

SENTITE le associazioni di categoria.

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia.

ORDINA

ART 1 ACCESSO DEGLI ANIMALI DOMESTICI IN SPIAGGIA E NEGLI SPECCHI ACQUEI

1) I titolari di stabilimenti balneari che, ai sensi della vigente Ordinanza balneare regionale, si siano avvalsi della facoltà di attrezzare aree della loro concessione per l'accoglienza degli animali domestici, possono, in via sperimentale, destinare uno specchio acqueo alla balneazione dei cani già registrati presso lo stabilimento; a tal fine, nella SCIA che presenteranno all'Amministrazione comunale, dovranno indicare non solo l'area in concessione da adibire all'accoglienza degli animali domestici, ma anche lo specchio acqueo da utilizzare per la loro balneazione.

2) L'area di mare destinata alla balneazione dei cani dovrà essere individuata nello specchio acqueo antistante la porzione di arenile attrezzato per la loro accoglienza, collocata a pochi metri dalla battigia e preferibilmente al centro dello stabilimento balneare; in ogni caso dovrà essere posizionata ad una distanza minima di almeno 5 ml dagli altri bagni e dovrà essere delimitata da boe galleggianti ed individuata con l'apposizione di un cartello riportante "Specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani"; qualora i concessionari posizionino l'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici a confine tra loro, lo specchio acqueo per la balneazione, individuato in corrispondenza dell'area attrezzata, potrà essere condiviso tra i concessionari

confinanti; nell'ipotesi in cui nella fascia di libero transito posta innanzi allo stabilimento balneare che intende aderire alla sperimentazione in questione sia stata autorizzata un'attività per la locazione di natanti, quest'ultima deve essere messa in condizione di poter svolgere la propria attività in assenza di qualsiasi turbativa.

3) Il bagno in mare sarà consentito esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 7,30 del mattino e dalle ore 20,00 alle ore 21,30 della sera nei soli specchi acquei limitati alla battigia antistante lo stabilimento attrezzato; le boe galleggianti di cui al punto precedente dovranno essere presenti in acqua esclusivamente nei suddetti orari consentiti per la balneazione.

4) I proprietari/possessori dei cani saranno obbligati a raggiungere la porzione di mare resa disponibile per la balneazione transitando esclusivamente nell'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici tenendo il cane al guinzaglio; all'uscita dall'acqua il cane dovrà essere immediatamente assicurato al suo guinzaglio.

5) Durante la permanenza in acqua dei cani dovrà essere sempre garantita la presenza del proprietario e/o di un accompagnatore per la relativa sorveglianza; in ogni caso i cani non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare; il numero dei cani per i quali è consentita la balneazione contemporanea dovrà essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo. E' vietata la balneazione dei cani obbligati a tenere la musuola.

6) Tutta la pulizia dello specchio acqueo e dell'arenile derivante da eventuali deiezioni dell'animale saranno di responsabilità dei proprietari/possessori.

7) Ai concessionari/affidatari di stabilimenti balneari attrezzati per l'accoglienza degli animali domestici sarà attribuita la responsabilità di far seguire le presenti regole, eventualmente con l'assunzione di una persona preposta al controllo che accerti l'utilizzo del guinzaglio sino all'entrata in mare, assicuri la rapida ed efficace raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari/possessori, controlli che il numero dei cani in acqua sia congruo rispetto all'ampiezza dello spazio acqueo.

8) Ai concessionari/affidatari di stabilimenti balneari è fatto obbligo di osservare tutte le prescrizioni e tutti i requisiti imposti dalla competente Ausl per l'allestimento delle aree attrezzate per l'accoglienza degli animali domestici e per il loro accesso in mare; dette prescrizioni sono da fornire ai proprietari/possessori di animali domestici unitamente a quelle di cui alla presente Ordinanza comunale e a quelle di cui alla vigente Ordinanza balneare regionale.

9) E' vietata la sosta e la passeggiata degli animali domestici sulla battigia e/o al di fuori delle aree autorizzate secondo i criteri stabiliti dalla presente Ordinanza comunale e delle prescrizioni contenute nei citati pareri della competente Ausl.

ART. 2 DISCIPLINA SULL'USO DELLE SPIAGGE E DELLE AREE IN CONCESSIONE

All'art. 2 dell'Ordinanza balneare n° 1/2018 del Comune di Cattolica sono apportate le seguenti modifiche:

sulle aree del demanio marittimo in concessione, i concessionari devono posizionare, nel rispetto delle normative vigenti, sistemi di illuminazione a fini di tutela e sicurezza delle strutture balneari e delle spiagge; nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana di maggio e il secondo fine settimana di settembre, detti impianti devono rimanere accesi dal tramonto all'alba, negli stessi orari previsti per l'illuminazione pubblica. I predetti concessionari sono altresì invitati a prevedere, sulle rispettive aree in concessione, nel rispetto delle normative vigenti, sistemi di videosorveglianza oltreché servizi di vigilanza a mezzo di guardie particolari giurate o personale certificato.

ART 3 DISCIPLINA DELL'ARTE FOTOGRAFICA IN FORMA ITINERANTE

All'art. 5 dell'Ordinanza balneare n° 1/2018 del Comune di Cattolica sono apportate le seguenti integrazioni:

Il Comune rilascia un'autorizzazione per ogni impresa, salvo per quelle che possiedono più unità locali.

ART 4 DISPOSIZIONI FINALI

I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Cattolica, 07 giugno 2018

Il Dirigente Settore 4

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.